Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 10 agosto 1928 — Anno VI — Numero 186

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, *in modo* che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2252.

LEGGE 5 luglio 1928, n. 1760.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, con le seguenti modificazioni:

CAPO I.

Le operazioni di credito agrario.

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

a) di esercizio;
b) di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1° acquisto di terreni, per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui di cui alle lettere *a*) a *g*) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono alla esecuzione di opere di bonificamento e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera *b*), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti di cui al n. 4, lettera *a*), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

Art. 6.

I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie delle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le L. 5000 il croce segno del debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a' termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore: l'autenticazione è gratuita.

Art. 8.

I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'articolo 1956 del Codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto Codice.

Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a' sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non

potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del Codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

CAPO II.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei Comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e — in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1° nelle tre Venezie, la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la Sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2° nella Lombardia, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle Provincie medesime;

3° nel Piemonte, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle Opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5° nell'Emilia e Romagne, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle Provincie emiliane e romagnole;

6° nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7° nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi

delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9° nella Sicilia, la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

Art. 15.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1° per le Sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna, e per gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

2° per gli Istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

3° per le Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso, all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in L. 2,000,000, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in L. 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in L. 6,500,000 e L. 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 17.

Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua Sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al comma precedente e comunque non inferiore a L. 100,000,000.

Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La Sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive Provincie dalle disposizioni finora in vigore.

CAPO III.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 18.

E' autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione composto di nove membri.

Il Ministro per l'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col Ministro per le finanze, nomina fra i membri del Consiglio stesso un presidente ed un Comitato esecutivo di tre membri.

Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal

Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPO IV.

Disposizioni generali, finali e transitorie.

Art. 21.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da L. 2, soggetti alla tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del Ministro per le finanze.

Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compra-vendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il Consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 22.

E' affidato agli istituti di cui all'art. 14 il còmpito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal Consorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal Ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei Regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziate negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di L. 1,000,000 per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo.

Art. 23.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

La vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario può essere dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14.

Qualora il Ministero ritenga che una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel Comune in cui trovasi la Cassa ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.

Art. 24.

All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli Istituti di credito agrario dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211.

Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

Art. 26.

Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli Istituti indicati all'art. 14 e delle Casse comunali di credito agrario.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il Ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2253.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1769.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana, il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana, il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Patto di amicizia e di sicurezza.

L'Italia e l'Albania:

nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica e di contribuire al consolidamento della Pace;

mosse dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del Patto della Società delle Nazioni;

hanno convenuto di stipulare il presente Patto di amicizia e di sicurezza;

ed hanno nominato a questo scopo Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Barone Pompeo Aloisi, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Albania;

S. E. il Presidente della Repubblica Albanese:

S. E. Hussein bey Vrioni, Ministro degli affari esteri della Repubblica Albanese;

i quali, dopo aver preso conoscenza dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'Italia e l'Albania riconoscono che qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contraria al loro reciproco interesse politico.

Art. 2.

Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine.

Art. 4.

Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926.

POMPEO ALOISI.
H. VRIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2254.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1770.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, con il quale viene approvato il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, con il quale viene approvato il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, principales Puissances alliées, et la Roumanie.

Considérant que dans l'intérêt de la paix générale en Europe il importe d'assurer dès maintenant sur la Bessarabie une souveraineté répondant aux aspirations de la population et y garantissant aux minorités de race, de religion ou de langue la protection qui leur est due;

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique, historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la Roumanie est pleinement justifiée;

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté son désir de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie;

Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice, sans distinction de races, de religions ou de langue, conformément au Traité signé a Paris le 9 décembre 1919, aux habitants de l'ancien royaume de Roumanie aussi bien qu'à ceux des territoires nouvellement transférés;

Ont résolu de conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le *Dominion du Canada*:

Le Très Honorable sir G. Foster, G. C. M. G., P. G., Ministre de commerce;

pour le *Commonwealth d'Australie*:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut-Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le *Dominion de la Nouvelle-Zélande*:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'*Union Sud-Africaine*:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'*Inde*:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Le Président de la République Française:

M. Georges Leygues, Président du Conseil des Ministres, Ministre des affaires étrangères;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Ishii, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Take Jonesco, Ministre des affaires étrangères;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie à Paris;

Lesquels ont convenu des stipulations suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître la souveraineté de la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie compris entre la frontière actuelle de Roumanie, la Mer Noire, le cours du Dniester depuis son embouchure jusqu'au point où il est coupé par l'ancienne limite entre la Bukovine et la Bessarabie et cette ancienne limite.

Article 2.

Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé par les Principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par le Conseil de la Société des Nations pour le compte de la Russie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en viguer du présent Traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière de la Roumanie.

Article 3.

La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement sur le territoire de la Bessarabie visé à l'article

premier les stipulations du Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les Principales Puissances alliées et associées et par la Roumanie, et notamment d'y assurer aux habitants, sans distinction de race, de langue ou de religion, les mêmes garanties de liberté et de justice qu'aux autres habitants de tous autres territoires faisant partie du royaume de Roumanie.

Article 4.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion de toute autre, aux ressortissants de l'ancien Empire de Russie établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article premier.

Article 5.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie, âgés de plus de 18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie, visé à l'article premier, auront la faculté d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoir roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie.

Article 6.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie qui sont nés sur le territoire de la Bessarabie, visé à l'article premier, de parents y ayant leur domicile, encore qu'à la date de la mise en viguer du présent Traité ils n'y soient pas eux-mêmes domiciliés.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Article 7.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Commission européenne du Danube.

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Dniester qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui forment les frontières, le régime prévu au premier paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de Paix avec l'Allemagne du 28 juin 1919.

Article 8.

La Roumanie assumera la responsabilité de la part proportionnelle afférant à la Bessarabie dans la dette publique russe et tous autres engagements financiers de l'Etat russe, telle qu'elle sera déterminée par une Convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. Cette Convention sera préparée par une commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la Commission n'arriverait pas à un accord dans un délai de deux ans, les questions en litige seraient immédiatement soumises à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations.

Article 9.

Les Hautes Parties contractantes inviteront la Russie à adhérer au présent Traité, dès qu'il existera un Gouvernement russe reconnu par elles. Elles se réservent le droit de soumettre à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations toutes questions qui pourraient être soulevées par le Gouvernement russe concernant les détails de ce Traité, étant bien entendu que les frontières définies dans le présent Traité, ainsi que la souveraineté de la Roumanie sur les territoires qui y sont compris, ne sauraient être mis en question.

Il en sera de même de toutes difficultés que pourrait faire naître ultérieurement son application.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à partir de l'entrée en viguer du Traité signé par les Principales Puissances alliées et associées et la Roumanie le 9 décembre 1919.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur Représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au quinze décembre 1920.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Taité.

(L. S.) DERBY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) G. LEYGUES.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) K. ISHII.
(L. S.) TAKE JONESCO.
(L. S.) D. J. GHIKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1928.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Spezia e nomina della Commissione straordinaria.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 luglio 1928 - Anno VI, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Spezia.

MAESTÀ,

Già da tempo il Consiglio provinciale di Spezia non è più in grado di funzionare regolarmente, tanto che la Deputazione provinciale ha dovuto costantemente assumerne i poteri in via d'urgenza per assicurare il funzionamento dei vari servizi.

Tale situazione anormale si è recentemente aggravata in seguito a provvedimenti disciplinari adottati, nei riguardi dei maggiori esponenti del predetto Consiglio, dalle gerarchie del Partito; per modo che, mentre dovrebbe provvedersi alla convocazione del Consiglio stesso in sessione ordinaria, stabilita dalla legge per il secondo lunedì d'agosto, la Presidenza del consesso è in piena crisi. Il presidente, infatti, cui spetta di diramare gli avvisi di convocazione è stato recentemente sospeso da ogni attività dal Segretario del Partito; il vice presidente è stato espulso dal Partito e si è dimesso; il segretario è stato sospeso ed un consigliere, che fa anche parte della Deputazione, è stato espulso dal Partito.

Tale stato di cose rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Spezia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, a termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati i signori:

Comm. avv. Luigi Sogari, presidente;
Comm. avv. Alberto Dentoni;
Comm. Giuseppe Boselli;
Cav. Giuseppe Canese;
Dott. Luigi Saccomani.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Ténès dipendente dal Regio consolato generale in Algeri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Ténès, dipendente dal Regio consolato generale in Algeri, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1928.

Restituzione dei diritti sul glucosio impiegato nei sciroppi naturali a base di frutta, in caso di esportazione all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del testo unico di legge sul glucosio, ecc., approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

I sciroppi naturali a base di frutta sono ammessi, quando vengano esportati, alla restituzione dell'imposta di fabbricazione o della equivalente sopratassa di confine per il glucosio commerciale impiegato nella loro preparazione, sotto l'osservanza delle norme che, di volta in volta, in seguito a domanda del fabbricante, saranno fissate dal Ministero.

Art. 2.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 3.

E' stabilita in kg. 25 la quantità minima dei prodotti ammessi alla restituzione per ogni spedizione.

Art. 4.

La restituzione, di cui al precedente art. 1, sarà convertita in abbuono qualora il glucosio sia tuttora vincolato all'imposta di fabbricazione e nello stabilimento esista servizio di vigilanza da parte degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Michellitsch di Francesco nato a Trieste il 25 giugno 1902 e residente a Catania, piazza G. Verga, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Ermanno Michellitsch è ridotto in « Michelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Nadovich di Giovanni nato a Rovigno il 19 dicembre 1895 e residente a Trieste, via Bartoletti, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nadi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Nadovich è ridotto in « Nadi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Nadovich nata Burlini fu Giacomo, nata il 19 agosto 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Natlacen fu Giuseppe nato a Postumia il 26 luglio 1875 e residente a Trieste, via Sara Davis, n. 97, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Natlacen è ridotto in « Natali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Natlacen nata Rosthahar di Maria, nata il 25 maggio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Natlacen fu Giuseppe nato a Postumia il 31 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Natlacen è ridotto in « Natali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Pipan fu Andrea nato a Trieste il 3 agosto 1874 e residente a Grado e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pipani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartoloneo Pipan è ridotto in « Pipani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Pipan nata Boemo fu Francesco, nata il 15 agosto 1878, moglie;
2. Virgilio di Bartolomeo, nato il 17 febbraio 1903, figlio;
3. Giuseppe di Bartolomeo, nato il 17 novembre 1904, figlio;
4. Marcello di Bartolomeo, nato il 15 agosto 1906, figlio;
5. Giuliana di Bartoloneo, nata il 15 febbraio 1908, figlia;
6. Gilberta di Bartolomeo, nata il 4 settembre 1909, figlia;
7. Antonietta di Bartolomeo, nata il 30 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Razman fu Giuseppe nato a Trieste l'11 giugno 1873 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rasmini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Razman è ridotto in « Rasmini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Razman nata Cozzi fu Giovanni, nata il 10 settembre 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Slajko fu Antonio nato a Trieste il 23 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Raffineria, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slajko è ridotto in « Salico ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cristiano Terkovnik di Orsola nato a Montona il 25 febbraio 1884 e residente a Trieste via B. Marcello, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Terni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristiano Terkovnik è ridotto in « Terni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zaira Terkovnik nata Tonit fu Bernardo, nata il 17 dicembre 1885, moglie;
2. Arduino di Cristiano, nato il 21 agosto 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo de Thianich fu Giovanni nato a Spalato il 2 febbraio 1889 e residente a Trieste via Tor S. Piero, n. 14-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « de Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo de Thianich è ridotto in « de Tiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria de Thianich nata Mihalievich fu Matteo, nata il 23 giugno 1887, moglie;
2. Antonietta di Riccardo, nata il 13 giugno 1913, figlia;
3. Marcello di Riccardo, nato il 4 luglio 1916, figlio;
4. Alice di Riccardo, nata il 28 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 4 dicembre 1870 e residente a Muggia, via Cesare Battisti, n. 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tossich è ridotto in « Tossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificata al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 19 maggio 1888 e residente a Muggia, via Cesare Battisti, n. 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tossich è ridotto in « Tossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Tossich nata Runtich di Albino, nata il 23 agosto 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 17 luglio 1883 e residente a Muggia, via Cesare Battisti, n. 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Tossich è ridotto in « Tossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 17 giugno 1881 e residente a Muggia, via Cesare Battisti 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Tossich è ridotto in « Tossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Narcisa Tossich nata Postogna di Domenico, nata il 8 maggio 1901, moglie;
2. Giorgio di Mario, nato il 31 gennaio 1912, figlio;
3. Stefano di Mario, nato il 27 maggio 1913, figlio;
4. Ersilio di Mario, nato il 6 agosto 1922, figlio;
5. Mario di Mario, nato il 25 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 27 giugno 1879 e residente a Muggia, via Cesare Battisti, n. 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Tossich è ridotto in « Tossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Tossich fu Giorgio nato a Trieste il 29 gennaio 1878 e residente a Muggia, via Cesare Battisti, n. 402, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Tossich è ridotto in « Tossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Enrichetta Tossich nata Milanich di Antonio, nata il 31 luglio 1885, moglie;
2. Emma di Silvio, nata il 19 febbraio 1922, figlia;
3. Sergio di Silvio, nato il 4 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Zentilin nata Valetig di Giacomo nata a Grado il 30 dicembre 1895 e residente a Grado, Colle Corbatto, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Valletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Antonia Zentilin nata Valetig è ridotto in « Valletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Valetig fu Giacomo nato a Trieste l'8 agosto 1872 e residente a Grado, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Valetig è ridotto in « Valletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Valetig nata Boemo fu Antonio, nata il 10 marzo 1872, moglie;
2. Giovanna di Giacomo, nata il 22 ottobre 1912, figlia;
3. Ernesta di Giacomo, nata il 22 gennaio 1915, figlia;
4. Agnese di Giacomo, nata il 27 aprile 1894, figlia;
5. Pietrina Maddalena di Giacomo, nata il 1° maggio 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Valetig fu Giacomo, nato a Castelnuovo d'Istria l'11 maggio 1877 e residente a Grado, Calle Corbatto n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Valetig è ridotto in « Valletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Valetig nata Zupelli fu Luigi, nata il 3 maggio 1886, moglie;
2. Giacomo di Giuseppe, nato il 28 ottobre 1907, figlio;
3. Maria Elisabetta di Giuseppe, nata il 28 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vouch recte Vuch fu Giovanni, nato a Umago il 29 aprile 1854 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 51-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vouch recte Vuch è ridotto in « Vocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Vouch nata Seperak fu Pietro, nata il 19 aprile 1854, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Weiseitl di Francesco, nato a Trieste il 12 luglio 1870 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Weiseitl è ridotto in « Vaselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosina Weiseitl nata Ratoliska di Emilia, nata il 30 giugno 1885, moglie;
2. Rosina di Emilio, nata il 9 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Zuch fu Leonardo, nato ad Aquileia il 12 agosto 1879 e residente a Grado, via Torquato Tasso n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Zuch è ridotto in « Zucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zuch nata Marchesan fu Giovanni, nata il 28 aprile 1886, moglie;
2. Anna di Ernesto, nata il 3 agosto 1910, figlia;
3. Maddalena di Ernesto, nata il 10 aprile 1913, figlia;
4. Ernesto Riccardo di Ernesto, nato il 16 ottobre 1918, figlio;
5. Giovanni di Ernesto, nato il 28 settembre 1920, figlio;
6. Bianca di Ernesto, nata il 26 settembre 1922, figlia;
7. Antonio di Ernesto, nato il 15 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Zvab fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 aprile 1885 e residente a Mestre, via Torre Belfredo n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Zvab è ridotto in « Savelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zvab nata Pichler di Francesco, nata il 10 settembre 1884, moglie;
2. Vittoria di Vittorio, nata il 25 novembre 1907, figlia;
3. Vanda di Vittorio, nata il 5 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Adelaide Arnerrytsch fu Ferdinando, nata a Pola il 27 giugno 1867 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arneris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Adelaide Arnerrytsch è ridotto in « Arneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Arnerrytsch fu Ferdinando, nata a Cherso il 9 settembre 1854 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arneris »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Arnerrytsch è ridotto in « Arneris ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Clotilde Arnerrytsch fu Ferdinando, nata a Pola il 17 marzo 1869 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arneris »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clotilde Arnerrytsch è ridotto in « Arneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veuta la domanda presentata dal sig. Erminio Arnerrytsch fu Ferdinando, nato a Trieste il 5 aprile 1876 e residente a Trieste, via S. Michele n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arneris »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Erminio Arnerrytsch è ridotto in « Arneris ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Emma Arnerrytsch nata Locatelli fu Luigi, nata il 25 gennaio 1880, moglie;
2. Guido di Erminio, nato l'11 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eugenia Arnerrytsch fu Ferdinando, nata a Trieste il 1° agosto 1871 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arneris »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Eugenia Arnerrytsch è ridotto in « Arneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Beacovich fu Agata, nato a Trieste l'11 gennaio 1874, e residente a Trieste, via dell'Industria n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beaco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Beacovich è ridotto in « Beaco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Beacovich nata D'Agostino di Luigi, nata il 17 marzo 1878, moglie;
2. Germano di Giovanni, nato l'8 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kuckec fu Giuseppe nato a Trieste il 16 ottobre 1877 e residente a Trieste, S. Giovanni Guardiella, n. 718, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kuckec è ridotto in « Cucchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Kuckec nata Foichar fu Francesco, nata il 15 gennaio 1876, moglie;
2. Romano di Giovanni, nato il 14 giugno 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kuchez di Giovanni Giuseppe nato a Trieste il 31 ottobre 1906 e residente a Trieste, S. Giovanni Guardiella, n. 718, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kuchez di Giovanni Giuseppe è ridotto in « Cucchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Massimiliano Marassich fu Antonio nato a Muggia il 30 maggio 1904 e residente a Muggia-Barisoni, n. 356, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Massimiliano Marassich è ridotto in « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Bertotti vedova Mayer fu Antonio nata a Muggia il 12 febbraio 1872 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ida Bertotti vedova Mayer è ridotto in « Maineri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ruggero Mayer fu Riccardo nato a Venezia il 6 marzo 1904 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ruggero Mayer è ridotto in « Maineri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Merviz fu Giovanni nato a Duino il 2 maggio 1874 e residente a Trieste (Regia prefettura) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mervini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Merviz è ridotto in « Mervini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria di Giovanni, nata l'8 gennaio 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Naglich Maria vedova di Clemente, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Naglich Maria vedova di Clemente, di Richter Giuseppe e di Mizzan Antonia, nata a Pisino il 21 marzo 1878 e residente a Pisino, via Vittorio Veneto, 172, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Naglich in « Naldi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli Carlo, nato a Pisino il 15 luglio 1900, e Aldo, nato a Trieste il 9 dicembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Bravarich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Bravarich, figlio del fu Giuseppe e della fu Musich Domenica, nato a Aquilonia il 18 marzo 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bravari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Musich fu Giovanni e di Dlacich Maria, nata ad Aquilonia il 23 luglio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il sognome del sig. Baicich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Bunicich Antonia, nato a Cherso il 1° dicembre 1868, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Politeo fu Antonio e fu Duncovich Anna, nata a Cherso il 6 settembre 1874; ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 17 gennaio 1899; Giuseppe, l'8 febbraio 1907; Nicolò, il 24 maggio 1909; Mariano, il 7 febbraio 1911; Rita, il 30 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Bunicich Antonia, nato a Cherso il 21 aprile 1850, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gramenuda Maria fu Giacomo e fu Francesca Gabre, nata a Cherso il 16 maggio 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravdizza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bravdizza Elena vedova, figlia del fu Sablich Giorgio e della Lusina Antonia, nata a Cherso il 23 novembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradizza ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravdizza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bravdizza Francesca vedova di Giuseppe, figlia del fu Giacomo Sablich e della fu Vebcich Antonia, nata a Cherso il 23 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradizza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cherso: Antonia, nata il 21 aprile 1897; Giuseppe, nato il 21 luglio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravdizza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bravdizza Maria vedova di Giorgio, figlia del fu Cremenich Gaspare e della fu Cristina Ferlora, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradizza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forza italiana anzidetta anche alla figlia Francesca (madre Immacolata), nata a Cherso il 18 gennaio 1880.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravdizza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana ;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bravdizza Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Smundin Maria, nato a Cherso il 26 ottobre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradizza ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bravdizza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bravdizza Giovanni, figlio del fu Stefano e della Dorcich Giovanna, nato a Cherso il 30 marzo 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradizza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Castellan di Antonio e di Antonia Baicich, nata a Cherso il 27 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baicich Giuseppe, figlio di Francesco e della fu Terdoslavich Giovanna, nato a Cherso il 10 dicembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fucich Maria di Domenico e fu Antonia Tuftan, nata a Cherso il 5 settembre 1900; ed ai figli nati a Cherso: Giovanna, il 6 febbraio 1923; Giovanni, il 22 aprile 1926; Antonia, il 14 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baicich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Terdoslavich Francesca, nato a Cherso il 10 aprile 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacomina Soldatich fu Antonio e di Michela Poldrugo, nata a Cherso il 7 settembre 1892; ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 23 settembre 1920; Antonio, il 19 gennaio 1925; Maria il 19 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 25 luglio 1928-VI, in Fiuggi, Albergo Palazzo della Fonte, provincia di Roma, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 26 luglio 1928-VI, in Lido di Camaiore, Grand Hotel Oceano, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 1° agosto 1928-VI, in Badia Prataglia, Alberghi Bronchi, provincia di Arezzo, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 4).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni ordinari del Tesoro esercizio 1925-1926	2316 3025 3687 3775 3882 2931 2403 576	Cap. 5,000 — » 1,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 5,000 — » 2,000 — » 500 —	*Capezzuoli* Raffaella fu silvestro.	*Paffetti* Raffaella fu Silvestro, *moglie di Capezzuoli Pio.*
Id. Id. Esercizio 1926-1927	134 226	» 1,000 — » 2,000 —		
Buono Tesoro ordinario	344 Serie A 1360 » C 913 » D	Cap. 500 — » 2,000 — » 5,000 —	*Di Nuzzo* Angelo fu Cesare.	*Di Ruzza* Angelo fu Cesare.
3.50 %	426921	322 —	Gobbi Regina fu Calisto, nubile, domic. a Isola della Scala (Verona) con ipoteca per cauzione dovuta da Graziani *Luigi* quale contabile, ecc. ecc.	Intestata come contro, con ipoteca a Graziani *Pietro-Luigi* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	566637	175 —	Buffoli Vittorio fu Giuseppe, domic. a Milano; con usufrutto vitalizio ad Aimetti *Camilla* fu Ambrogio, nubile, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Aimetti *Maria-Camilla*, ecc., come contro.
»	566638	87.50	Bernasconi *Antonietta* fu Gaetano, moglie di Sala Virgilio, domic. a Milano; con usufrutto vitalizio ad Aimetti *Camilla* fu Ambrogio, domic. a Milano.	Bernasconi *Antonia* fu Gaetano, ecc. come contro, con usufrutto come la precedente.
»	566639	87.50	Pellegatta Ambrogio di Carlo, domic. a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto come la precedente.
» »	649740 649741	21 — 126 —	Streito Bernardino fu Giovanni, domic. a Vico Canavese (Torino). Ipotecata per cauzione; con usufrutto a Ruella *Catterina* fu Giacomo, vedova di Giorgio Bernardi.	Intestata come contro. Ipotecata per cauzione, con usufrutto a Ruella *Maria-Domenica-Catterina*.
Cons. 5 %	119089	45 —	Rastello Teresa fu Giacomo, vedova di Tallone Giovanni, domic. a Castigliole Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a Mortara Leonilda fu Giovanni Battista, moglie di *Peratti* Angelo fu Mosè, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Mortara Leonilda fu Giovanni Battista, moglie di *Parotti* Angelo, ecc., come contro.
»	119088	135 —	Tallone Augusta fu Antonio, minore, sotto la tutela di Cocchi Ferruccio fu Giuseppe, domic. a Savona (Genova), con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 %	281860	17.50	De Pasquale o De Pascale Carmela fu Giuseppe, moglie di Patuto Nicolantonio, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Salerno *Rosina* fu Pasquale, vedova di De Pasquale o De Pascale Giuseppe, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Salerno *Maria-Rota*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	241397	110 —	Lo Vecchio Musti *Costanza* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. in Bari.	Lo Vecchio Musti *Costantina-Ginevra-Maria-Celeste* di Angelo, ecc., come contro.
» »	266318 266319	1,685 — 1,685 —	Rota Alfredo } fu Alfredo, minori sotto la Rota Marcello } patria potestà della madre Fazio Giovanna, vedova Rota Alfredo, domic. a Viareggio (Lucca); con usufrutto a Rota *Amalia* fu Fermo, domic. a Viareggio (Lucca).	Intestate come contro; con usufrutto a Rota *Rosa-Doralice-Amalia* fu Fermo, domic. come contro.
» »	109992 334857	1,370 — 1,460 —	Mancini Matilde fu Carlo, *nubile*, domic. in Arezzo; con usufrutto vitalizio a Mazzei Giuseppina fu Raffaello, vedova di Mancini Carlo.	Mancini Matilde fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Mazzei Giuseppina, vedova di Marini Carlo* e con usufrutto vitalizio come contro.
»	252996	300 —	Corsa Pasquale fu Pasquale, domic. a Brindisi.	Corsa Pasquale fu Pasquale, *minore, sotto la patria potestà della madre Scivales Cosima, vedova Corsa*, domic. a Brindisi.
3.50 %	458829	350 —	Firpo *Luigi-Innocenzo* di Giovanni Battista Aurelio, minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi legittimi nascituri del detto Firpo Giovanni Battista-Aurelio, domic. a Finalmarina (Genova), con usufrutto vitalizio a Robotti Giuseppina di Giuseppe, moglie di Firpo Giovanni Battista Aurelio, domic. a Finalmarina.	Firpo *Innocenzo-Luigi* di Giovanni Battista Aurelio, ecc., come contro; e con usufrutto vitalizio come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio, 1925-1926 Serie C	4731	Cap. 2,000 —	*Scalia* Italia fu Giuseppe.	*Zocca* Italia fu Giuseppe, *moglie di Scalia Giuseppe.*
3.50 %	240380	147 —	Avogadro di Ceretto e Quaregna Maria fu Ignazio, moglie di *Pietro* Fantoni di Vigliano, domic. a Torino, vincolata.	Avogadro di Ceretto e Quaregna Maria fu Ignazio, moglie di *Vincenzo-Pietro-Ignazio Gualino* Fantoni di Vigliano, domic. a Torino, vincolata.
»	507171	175 —	Peano *Annetta* di Bartolomeo, nubile, minorenne, sotto la patria potestà del padre, domic. in Arezzo.	Peano *Teresa-Annetta-Maria* di Bartolomeo, nubile, minorenne, ecc., come contro.
»	609255	59.50	Peano *Anna* fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Campagnucci Maria fu Giuseppe, vedova di Peano Bartolomeo, domic. in Arezzo.	Peano *Teresa-Annetta-Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.